

zione urbanistica ad un'area di mq 1.588 ubicata ad angolo tra la via S. Giuliano e il prolungamento di via A. De Gasperi, sia meritevole di approvazione alle condizioni della superiore considerazione.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011 che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Considerato che:

nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio;

esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. del comune di Modica per l'assegnazione di destinazione urbanistica ad un'area ubicata tra la via San Giuliano e il prolungamento di via A. De Gasperi, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 36 del 7 febbraio 2011, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere n. 31 del 27 settembre 2011 che costituisce parte integrante del presente voto.»;

Vista la propria nota prot. n. 588 dell'11 gennaio 2012 con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'Urbanistica n. 8 del 7 dicembre 2011;

Vista la nota prot. n. 4362 del 21 febbraio 2012 con la quale l'U.O. 4.3/D.R.U., nel rappresentare l'assenza degli adempimenti di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha trasmesso la documentazione relativa al piano in argomento ai fini dell'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante allo strumento urbanistico in argomento secondo quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011, assunto con riferimento alla proposta dell'U.Op. 4.3/D.R.U. n. 31 del 27 settembre 2011;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011, di cui è parte integrante la proposta di parere n. 31 del 27 settembre 2011 resa dall'U.O. 43/DRU;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 8 del 7 dicembre 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 36 del 7 febbraio 2011, al P.R.G. del comune di Modica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 31 del 27 settembre 2011 resa dall'U.O. 4.3/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011;
3. Delibera commissariale n. 36 del 7 febbraio 2011;
4. Relazione tecnica e atti allegati;
5. Calcolo coefficienti.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2012.

GELARDI

(2012.11.845)114

DECRETO 7 marzo 2012.

Approvazione del piano particolareggiato - comparti n. 18 e n. 19 del P.R.G. vigente - del comune di Sant'Agata Li Battiati.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 11890 del 20 giugno 2011, pervenuto il 23 giugno 2006 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 5 luglio 2011 al n. 44724, con il quale il comune di Sant'Agata Li Battiati ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano particolareggiato in variante al P.R.G. con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella z.t.o. C1 - residenziale di espansione privata - localizzata tra via Madonna di Fatima, via S. Gregorio e via Sicilia, comparti n. 18 e n. 19 del P.R.G. vigente;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 21635 del 10 novembre 2011 pervenuto l'11 novembre 2011 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 15 novembre 2011 al n. 70339, con il quale il comune di Sant'Agata Li Battiati ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo assessorato prot. n. 52842 del 10 agosto 2011;

Vista la delibera del consiglio comunale di Sant'Agata Li Battiati n. 86 del 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Adozione, ai sensi dell'art. 12 - comma 6 - lett. b), della legge regionale n. 71/78, del piano particolareggiato in

variante al P.R.G. con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella Z.T.O. C/1 residenziale di espansione privata" localizzato tra via Madonna di Fatima, via San Gregorio e via Sicilia. Comparti n. 18 e n. 19 del P.R.G. vigente.";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera del consiglio comunale di Sant'Agata Li Battiati n. 86 del 23 dicembre 2010;

Vista la certificazione prot. n. 10086 del 25 maggio 2011, a firma del sindaco del comune di Sant'Agata Li Battiati, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che avverso la delibera n. 86/10 non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 12544 dell'1 luglio 2010, con la quale il responsabile del servizio V-urbanistica del comune di Sant'Agata Li Battiati ha comunicato alle ditte proprietarie delle aree interessate, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01, l'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visto il parere n. 41080 del 29 ottobre 2009 con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole a condizioni sul progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 19252 dell'11 ottobre 2010 con la quale il comune di Sant'Agata Li Battiati ha comunicato al servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato l'esclusione del piano particolareggiato in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la nota del servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato, prot. n. 7254 dell'11 febbraio 2011, di pubblicazione dell'esclusione del piano particolareggiato in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la nota prot. n. 64 del 16 dicembre 2011, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 20 del 16 dicembre 2011, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato, dal complesso della documentazione pervenuta, quanto segue:

1. L'atto consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010 delibera l'adozione, in variante allo strumento urbanistico comunale (P.R.G. approvato con D.D.G. n. 854/DRU/2005), del "Piano particolareggiato in variante al PRG con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella Z.T.O. C/1 residenziale di espansione privata localizzato tra via Madonna di Fatima, via San Gregorio e via Sicilia. Comparti n. 18 e 19 del P.R.G. vigente".

2. L'intervento si estende su un'area di mq 110.235 corrispondente ai comparti n. 18 e 19 individuati dallo strumento urbanistico comunale. Più in dettaglio, con riferimento all'attuale zonizzazione di P.R.G., detta area comprende:

- due ambiti di zona A1 "esterna al centro urbano di interesse storico" per complessivi mq 1.144;

- vari ambiti di zona C1 "residenziale di espansione privata" per complessivi mq 63.792, in parte impegnati da pregressa edificazione;

- parcheggi e verde pubblico sportivo e attrezzato (F4a-F4b) di P.R.G. per complessivi mq 3.907;

- verde privato ad uso pubblico (F4f) per mq 22.986;

- attrezzature ad iniziativa e gestione privata (F5) per mq 5.781;

- rete della viabilità prevista dal PRG.

3. Dal punto di vista delle nuove previsioni pianificatorie la proposta progettuale contempla:

- la modifica della viabilità di PRG, la suddivisione in lotti delle aree edificabili e l'introduzione della viabilità interna di lottizzazione;

- una differente configurazione degli ambiti di zona C1 la cui superficie complessiva si riduce a mq 60.800, di cui mq 17.621 già edificati e mq 43.179 edificabili;

- la ripermetrazione, dovuta all'esecuzione del rilievo di dettaglio e mantenendo inalterate le relative superfici, dei due ambiti di zona A1 e dell'area di attrezzature private;

- la riconfigurazione e modifica delle aree di P.R.G. dedicate ai servizi pubblici o collettivi;

- il ridimensionamento (a mq 13.533) delle superfici di verde privato ad uso pubblico F4f;

- il parziale interrimento della linea di un elettrodotto aereo esistente;

- la realizzazione di un tratto di strada di collegamento con la viabilità esistente (via S. Gregorio);

4. Per gli aspetti di carattere realizzativo ed esecutivo:

- è prevista la realizzazione di n. 32 villette mono e bifamiliari per complessivi mc 12.272 sulla base di un indice fondiario pari a 0,40 mc/mq, insistenti su 13 lotti edificabili, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente per le zone C1, e sulla base delle diverse tipologie indicative rappresentate negli elaborati;

- le opere di urbanizzazione primaria, con le reti dei servizi tecnologici, saranno oggetto di realizzazione da parte dei privati a scomputo dei relativi oneri, compreso il tratto viario di collegamento con la via S. Gregorio;

- su parte dell'area destinata a verde attrezzato sportivo è prevista la realizzazione di un centro sportivo con un edificio (mc 6.676, cfr. tav. 6) adibito a palestra con annessi servizi;

- sull'area F5 è ipotizzata la realizzazione di una residenza per studenti universitari (v. pag. 12 relazione tecnica).

5. Riguardo alla situazione vincolistica, non è stata evidenziata, sull'area d'intervento, la sussistenza di vincoli condizionanti l'attività edilizia ed urbanistica ad eccezione del vincolo sismico per il quale è stato ottenuto il preventivo n.o. presso l'ufficio del Genio civile territorialmente competente. Inoltre nessun intervento è previsto sui manufatti individuati come zone A1 puntuali.

6. Secondo quanto chiarito dall'U.T.C.:

- la pianificazione urbanistica di livello esecutivo (p. di l. oppure p.p.) può interessare anche più d'uno dei comparti individuati dal P.R.G. (art. 7 delle N.T.A.);

- i lottizzanti detengono il 58% della rendita catastale complessiva del comparto risultante e, con riferimento ai comparti singoli, il 56% circa del comparto n. 18 e il 95% circa del comparto n. 19;

- il progetto presentato "comporta delle variazioni al P.R.G. dovute principalmente all'impossibilità tecnico-funzionale di realizzare la strada di prolungamento della via Sicilia ... per la presenza di edifici...che hanno tra l'altro usufruito del recente condono edilizio per volumi in ampliamento". In tal senso sono state "modificate e ristudiate le zone territoriali omogenee previste all'interno dei comparti 18 e 19 del P.R.G. in modo da rendere più funzionale l'urbanizzazione della zona ... il carico urbanistico ... non aumenta ... e vengono di contro aumentate le

superfici ... destinate a servizi". Specificatamente, quindi, il p.p. trasmesso per l'esame propone modifiche nella viabilità di previsione, tenuto conto dell'esistenza di alcune villette (n. 11 per una volumetria di mc 6.971), realizzate nelle more della procedura di approvazione del P.R.G., e la riconfigurazione dei lotti edificabili e di quelli destinati alle attrezzature pubbliche;

- il numero di abitanti dell'insediamento (173 insediabili + 70 insediati nelle volumetrie esistenti = 243), è stato determinato sulla scorta del parametro 100 mc/ab. tenuto conto delle destinazioni non residenziali, strettamente connesse con la residenza, ammesse dal P.R.G. (attività commerciali, uffici, servizi, ecc.);

- le dotazioni relative agli standard urbanistici del p.p. assommano a mq 10.866, pari a 44,7 mq/ab. (> 12 mq/ab. previsti dall'art. 4, c. 1, p. 3, del D.I. n. 1444/1968) così ripartiti:

- verde pubblico mq 3.542 (di cui mq 3.340 di verde pubblico sportivo e mq 202 di verde pubblico attrezzato al netto di quanto individuato lungo la viabilità che non può essere considerato a mente dell'art. 3, c. 1, lett. c, del D.I. n. 1444/1968);

- parcheggi mq 1.543 (mq 900 di parcheggi di piano + mq 643 di parcheggi cd. di lottizzazione);

- attrezzature collettive mq 5.781 (zona F5);

- è stato inviato ai proprietari interessati l'avviso dell'avvio del procedimento di esproprio ex art. 11 D.P.R. n. 327/2001 (part. IIe n. 26, 30 e 125 del fg. 4);

- i proprietari dei terreni interessati dalla viabilità di collegamento con la via S. Gregorio hanno sottoscritto sia la bozza di convenzione sia l'atto d'obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- non emergono posizioni di accertata irregolarità amministrativa a carico dei manufatti edilizi esistenti.

Considerato che:

- il comune di Sant'Agata Li Battiati è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 854/DRU/2005 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono, allo stato, decaduti;

- dagli atti pervenuti non risultano vincoli ambientali che potrebbero condizionare la realizzazione dell'intervento ed è stato eseguito l'adempimento prescritto dall'art. 13 della legge n. 64/1974 ai fini dell'accertamento della compatibilità della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio;

- è soddisfatta la dotazione di standard urbanistici a servizio dell'insediamento;

- l'intervento appare compatibile con il generale assetto territoriale ed urbanistico;

- non risultano osservazioni/opposizioni avverso la delibera di consiglio comunale di adozione;

- le procedure amministrative risultano nel complesso correttamente eseguite.

Ritenuto che l'intervento in oggetto possa essere valutato positivamente.

Per tutto quanto sopra si è del parere che il "Piano particolareggiato in variante al P.R.G. con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella Z.T.O. C/1 residenziale di espansione privata localizzato tra via Madonna di Fatima, via San Gregorio e via Sicilia. Comparti n. 18 e 19 del P.R.G. vigente" adottato con delibera consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010 in variante allo strumento urbanistico comunale di Sant'Agata Li Battiati, sia meritevole di approvazione.»;

Visto il voto n. 20 del 19 gennaio 2012, reso ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78 dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...»

Valutato il contenuto della proposta di ufficio; Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio;

esprime il parere che il piano particolareggiato dei comparti n. 18 e 19 in variante al P.R.G., adottato con deliberazione consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 12 comma 7 lett. b) legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere n. 20 del 16 dicembre 2011 che costituisce parte integrante del presente voto.»;

Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 20 del 19 gennaio 2012 assunto con riferimento alla proposta della struttura del DRU n. 20 del 16 dicembre 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 12 - comma 7 lett. b) - della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in variante al P.R.G. del comune di Sant'Agata Li Battiati, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 20 del 19 gennaio 2012 nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvato il piano particolareggiato localizzato tra via Madonna di Fatima, via San Gregorio e via Sicilia - Comparti n. 18 e 19 del P.R.G. vigente, adottato con delibera consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 20 del 16 dicembre 2011 reso dall'U.O. 4.1/DRU. di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 20 del 19 gennaio 2012;
3. Delibera di C.C. n. 86 del 23 ottobre 2010;
4. All. A) relazione tecnica;
5. All. B) elenco delle particelle catastali con l'indicazione dei proprietari ed estratto di mappa catastale;
6. All. C) particellare delle aree da cedere ed elenco ditte;
7. All. D) relazione di calcolo della portata delle acque meteoriche e del dimen. Pozzi perdenti;
8. Tav. 1.1.) inquadramento territoriale - planimetria di progetto;
9. Tav. 1.2) inquadramento territoriale - schema superfici;
10. Tav. 1.3) inquadramento territoriale- variante P.R.G.;
11. Tav. 1.4) inquadramento territoriale - zone A1 - F4a - F5 - parcheggi;
12. Tav. 1.5) inquadramento territoriale - CI edificati;
13. Tav. 1.6) inquadramento territoriale - lotti da edificare;
14. Tav. 1.7) inquadramento territoriale - verde di lottizzazione;
15. Tav. 1.8) inquadramento territoriale - parcheggi di lottizzazione;
16. Tav. 1.9) inquadramento territoriale - verifica cubatura verificate;
17. Tav. 1.10) inquadramento territoriale - tracciato elettrodotto;

18. Tav. 2) stato di fatto;
19. Tav. 3) profili regolatori;
20. Tav. 3.1) profili di progetto della rete stradale;
21. Tav. 4.1) tipologie LI-L2-L14-L15;
22. Tav. 4.2) tipologie L3 - L4 - L5 - L6;
23. Tav. 4.3) tipologie L7 - L8 -L9 - L10 - L11;
- Tav. 6) progetto centro sportivo;
24. Tav. 7) planimetria impianto pubblica illuminazione;
25. Tav. 8) planimetria rete elettrica-telefonica;
26. Tav. 9) planimetria rete idrica - gas;
27. Tav. 10) planimetria smaltimento acque bianche e nere;
28. Tav. 11) particolari costruttivi;
29. Tav. 12) planimetria di progetto verde e parcheggi;
30. Relazione geologica.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 13, comma III del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dal piano particolareggiato all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia del piano approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 4

Il piano particolareggiato di cui al presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 5

Il comune di Sant'Agata Li Battiati resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2012.

GELARDI

(2012.11.847)113

DECRETO 7 marzo 2012.

Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificata dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità, appro-

vato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il D.A. n. 404/DRU del 4 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Alcamo;

Vista l'istanza prot. n. CPA-0067306-P del 16 dicembre 2008, con la quale l'ANAS S.p.A., in qualità di ente istituzionalmente competente, chiedeva la formalizzazione di apposito riesame, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii., dei lavori di cui in oggetto;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 98 del 16 novembre 2007, con la quale il comune di Alcamo esprimeva parere favorevole sulla difformità al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., del progetto per la costruzione del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo, tra la SS 119(Km 2+370) e la SS 113 (Km. 331+500);

Vista la nota assessoriale n. 76226 non datata, relativa al provvedimento di assoggettabilità alla procedura di verifica ambientale, emesso dal Servizio 1 VAS - VIA, sul Progetto definitivo, che nella parte conclusiva così recita: «omissis... "tutto ciò premesso, questo Ufficio, esaminati gli elaborati tecnici esibiti dalla ANAS SPA e relativi al progetto dei "Lavori di costruzione del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo tra la SS 119 "di Gibellina", dalla progr. Km 1+420 alla progr. Km 2+440 (opere di adeguamento geometrico-funzionale) e la realizzazione del tratto di collegamento fra la S.S. 119 - alla progr. Km 1+420 - e la S.S. 113 - alla progr. Km 331+500", visti i parametri tecnici caratteristici della infrastruttura proposta, considerato che, a seguito delle misure di pubblicità, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, espletata la procedura di verifica ambientale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 152/06 e smi, ritiene che per lo stesso non debba essere richiesta l'attivazione della successiva procedura di VIA Regionale regolamentata dall'art. 23 e ss.gg. del medesimo decreto legislativo, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni: omissis...»;

Visti gli atti relativi alle procedure di pubblicità, mediante pubblico avviso dell'avvio del procedimento, così come previsto dell'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, a mezzo di *Giornale di Sicilia* del 7 maggio 2011 e del "il Sole 24 Ore", entrambi datati 7 maggio 2011, nonché l'avviso di deposito degli atti relativi al progetto, sia presso il comune di Alcamo che presso gli uffici ANAS, per 30 giorni consecutivi, durante i quali non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 59625/V.E., del 12 ottobre 2004, con la quale la Provincia regionale di Trapani ha espresso il proprio avviso;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Trapani del 28 settembre 2006, reso con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il parere favorevole espresso con raccomandazioni dall'Ufficio Consolidamento ed emergenza idrogeolo-